

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII

n. 1

## DOCUMENTO APPROVATO DALLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

*nella seduta del 21 novembre 2000*

*Relatore CARELLA*

SULLA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  
relative agli integratori alimentari – COM (2000) 222 def.,  
dell'8 maggio 2000 (34)

(articolo 144, comma 1, del Regolamento)

**con allegato parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee**

—————  
**Comunicato alla Presidenza il 7 marzo 2001**  
—————

ONOREVOLI SENATORI. – La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in esame è stata presentata con l'intento di avvicinare la legislazione dei Paesi dell'Unione in materia di integratori alimentari, al fine di superare la disparità fra le legislazioni nazionali che è attualmente oggetto di numerosi reclami da parte dei produttori e dei commercianti.

La proposta di direttiva ha inteso soprattutto fissare dei criteri generali per la valutazione della salubrità e della sicurezza dei numerosi prodotti oggi esistenti sul mercato, il cui consumo è attualmente in forte aumento anche in considerazione di una maggiore consapevolezza dei consumatori sulla funzione dei nutrienti essenziali, anche se bisognerebbe sempre raccomandare, in un'ottica di corretta educazione sanitaria della popolazione, di conseguire l'apporto degli elementi nutrizionali essenziali ricorrendo di preferenza ad una dieta equilibrata.

La proposta di direttiva definisce in primo luogo l'oggetto dell'intervento normativo agli articoli 1 e 2, stabilendo che esso non si applica ai prodotti alimentari destinati a diete alimentari di cui alla direttiva 89/398 CEE del Consiglio e ai medicinali di cui alla direttiva 65/65/CEE, mentre si definiscono «integratori alimentari» i prodotti, sia monocomposti che pluricomposti, costituiti da vitamine e minerali elencati in allegato e commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale.

Gli articoli 3 e 4 consentono la commercializzazione solo ai prodotti conformi alla direttiva in quanto a composizione e criteri di purezza.

L'articolo 5 dispone che i livelli massimi di vitamine e minerali siano stabiliti tenendo conto dei livelli di tollerabilità scientifica-

mente provati, dei valori di riferimento per la popolazione riguardanti le vitamine minerali disponibili e il loro possibile apporto da altre fonti alimentari.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 disciplinano la denominazione e l'etichettatura, in particolare per quanto riguarda le modalità di espressione delle quantità delle sostanze nutritive.

L'articolo 10 dispone che, per agevolare e rendere efficace il controllo degli integratori alimentari, qualora questi siano fabbricati in un Paese terzo, l'importatore ne informi le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione, trasmettendo loro un campione dell'etichetta del prodotto.

L'articolo 11 impegna gli Stati membri a non ostacolare la libera circolazione degli integratori prodotti in conformità alla direttiva; lo Stato membro però, a norma dell'articolo 12, quando per una circostanziata motivazione ritiene che da un prodotto conforme alla direttiva possa derivare pericolo per la salute umana, può sospendere provvisoriamente la commercializzazione informando la Commissione che esamina i motivi addotti e valuta se il prodotto sia da sospendere ovvero da modificare.

L'articolo 13 stabilisce che la Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari di cui alla decisione 69/414/CEE ed estende agli integratori alimentari le procedure di cui alla decisione 1999/468/CE.

L'articolo 14 stabilisce che le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana.

L'articolo 15 dispone che il commercio dei prodotti conforme alla direttiva dovrà essere consentito dagli Stati membri dal 1° giugno 2002 e quello dei prodotti non conformi dovrà essere vietato dal 1° giugno 2004.

La Giunta per gli affari europei ha espresso su questa proposta valutazioni favorevoli, raccomandando di estendere la disciplina comunitaria anche a sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali, quali, ad esempio, gli integratori a base di aminoacidi e di sostanze vegetali, e che la normativa comunitaria fissi non solo i livelli di assunzione massimi ed i livelli di assunzione vietati in quanto nocivi, ma anche i livelli raccomandati.

La Giunta per gli affari europei, infine, ha invitato il Governo a sostenere la candi-

datura di Parma quale sede dell'istituenda Autorità per la sicurezza alimentare, ed ha anche raccomandato che, nel contesto della trattativa sul provvedimento in titolo, il Governo difenda, in coerenza con la posizione sostenuta dall'Italia nelle altre sedi comunitarie, il principio di precauzione nell'impegno di organismi geneticamente modificati.

In conclusione la Commissione igiene e sanità esprime parere favorevole recependo le osservazioni della Giunta per gli affari europei.

CARELLA, *relatore*

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BETTAMIO)

5 ottobre 2000

La Giunta esprime parere favorevole sul progetto di atto comunitario in titolo condividendo, in particolare, la posizione negoziale italiana volta ad estendere la disciplina comunitaria anche a sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali quali, ad esempio, gli integratori a base di aminoacidi e di sostanze vegetali. Si ravvisa inoltre l'esigenza che la normativa comunitaria non si limiti a fissare i livelli di assunzione vietati in quanto nocivi bensì indichi anche i livelli raccomandati dei vari nutrienti.

Invitando il Governo a persistere nel sostenere la candidatura di Parma quale sede dell'istituenda Autorità per la sicurezza alimentare, la Giunta chiede infine di affermare, anche nel contesto della trattativa sul provvedimento in titolo, il principio di precauzione sull'impiego di organismi geneticamente modificati, in coerenza con la posizione sostenuta dall'Italia nelle altre sedi comunitarie.

La Giunta chiede di allegare le presenti osservazioni al parere della Commissione competente, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento.